INPS

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 27-04-2012
Messaggio n. 7223

OGGETTO: Assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Nuovi requisiti pensionistici di cui all'articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

La legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, Supplemento Ordinario n. 276), di conversione - con modificazioni - del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha previsto nuove disposizioni in materia di requisiti pensionistici (articolo 24).

La legge n. 14 del 24 febbraio 2012 (GU n. 48 del 27 febbraio 2012, SO n. 36) che ha convertito - con modificazioni - il decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e il differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, ha apportato alcune variazioni alle disposizioni sopra richiamate.

I regolamenti dei Fondi di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 non individuano, come è noto, requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario. Il diritto all'assegno straordinario è, infatti, subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria.

La Sede competente, al momento di presentazione della domanda, verifica l'esistenza dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento con riferimento alla normativa vigente.
Si evidenzia che la liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo di sostegno.
Relativamente ai riflessi delle predette modifiche normative sugli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà di settore, si fa presente quanto segue.

1. Domande di assegno straordinario finalizzate al perfezionamento dei nuovi requisiti pensionistici in vigore dal 1° gennaio 2012

Le domande possono essere definite dalle Sedi territorialmente competenti in funzione della nuova disciplina per il pensionamento dettata dalla legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo si rimanda al contenuto della circolare n. 35 del 14 marzo 2012.

2. Domande di assegno straordinario ai sensi della deroga prevista dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011

In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del citato decreto continuano ad applicarsi - nei limiti stabiliti – ad alcune categorie di lavoratori (articolo 24, comma 14).
In particolare, continuano ad applicarsi – tra gli altri - ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto, da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, il
diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
In tale secondo caso, gli interessati restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 6, comma 2-quater, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012).
Ai sensi del successivo comma 15, è previsto il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14.
Il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui alla lettera c)

del comma 14, i quali intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, verrà effettuato - come prevede la legge - con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2012 (articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012), verrà determinato il limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14.
In attesa dell'emanazione del predetto decreto ministeriale che, oltre a stabilire il numero dei beneficiari della deroga di cui al citato comma 14, indicherà le modalità attuative relative all'attività di monitoraggio affidata all'Istituto, le Sedi territorialmente competenti non possono
definire le richieste di liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzate
al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti.

Al riguardo, la scrivente Direzione centrale fa riserva di successive istruzioni.

Il Direttore Generale
Nori